



MICHELANGELO



Secondaria Via Gen. le N. Straziota, n° 1 - 70125 - Bari
Primaria Via A. Carrante, n° 10 - 70124 - Bari
Infanzia Viale J. F. Kennedy, n° 46 - 70124 - Bari
Codice meccanografico BAIC8AE00D - Codice fiscale 93531280720
Tel. Dirigenza 0805014889 - Tel. Centralino 0805026649 - Uff_eFatturaPA UFH2G
PEC: baic8ae00d@pec.istruzione.it - PEO: baic8ae00d@istruzione.it
Sito WEB: <https://www.scuolamichelangelo.edu.it/>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BARI

RISERVATA AI DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

NOTIFICA

COMUNICAZIONE 86

Oggetto: invito alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2025. Rif. Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024. Richiamo.

Facendo riferimento alla comunicazione n.10 di pari oggetto e resa disponibile in data 19 dicembre 2024 a tutti i docenti in servizio, con la presente si intende richiamare quanto già esposto con **valore di notifica a tutto il personale interessato.**

Ad avvalorare quanto già esplicitato nella succitata comunicazione si integra la presente con quanto dettagliatamente illustrato dal Direttore generale dell'ufficio scolastico generale in apposita nota allegata alla presente. A beneficio dei docenti con contratto a tempo determinato in servizio attualmente si richiama integralmente il contenuto.

“””Visto il calendario scolastico vigente per l'a.s. 2024/25 e le giornate di chiusura deliberate dal Consiglio di Istituto;

Verificato che nelle giornate di sospensione delle attività non sono state calendarizzate attività funzionali o altri impegni di formazione per il personale docente, per tanto il personale non viene impegnato in alcun modo;

Viste le giornate di ferie che vengono maturate dai docenti nel rispetto della normativa in vigore;



MICHELANGELO



Secondaria Via Gen. le N. Straziota, n° 1 - 70125 - Bari
Primaria Via A. Carrante, n° 10 - 70124 - Bari
Infanzia Viale J. F. Kennedy, n° 46 - 70124 - Bari
Codice meccanografico BAIC8AE00D - Codice fiscale 93531280720
Tel. Dirigenza 0805014889 - Tel. Centralino 0805026649 - Uff_eFatturaPA UFHI2G
PEC: baic8ae00d@pec.istruzione.it - PEO: baic8ae00d@istruzione.it
Sito WEB: <https://www.scuolamichelangelo.edu.it/>

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - BARI

Ritenuto che la fruizione delle giornate di ferie consente al lavoratore il necessario recupero delle energie psicofisiche in quanto idonee ad apportare il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire;

Considerato che l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024 interviene sulla materia delle ferie e **stabilisce che il datore di lavoro deve informare il docente con contratto a tempo determinato del fatto che** " *se non usufruisce delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell'indennità sostitutiva* " e **qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente "non può essere considerato automaticamente in ferie"**;

si invitano i docenti assunti con incarico a tempo determinato a godere delle giornate di ferie maturate/festività soppresse e a formalizzare la richiesta utilizzando l'apposita modulistica tempestivamente.

In assenza di formale istanza da parte del personale docente sarà applicata la circolare del MEF prot. n. 72696 del 04/09/2013 con detrazione delle ferie per i giorni di sospensione delle attività didattiche, come da calendario scolastico approvato da questo Istituto Comprensivo.

Anche i casi di docenti con contratto per supplenza breve che comprenda un periodo di sospensione delle attività didattiche sono tenuti a produrre istanza nonche i docenti con contratto con clausola.

La presente comunicazione è da ritenersi atto di informazione ai docenti in servizio presso questa scuola ai sensi di quanto sopra esposto, sui diritti afferenti alle ferie da essi maturate e **vale come notifica agli interessati.** """"

Bari, 9 Aprile 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Unità Operativa "Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA"

Ai Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
della Regione Puglia
LORO SEDI

Alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI

OGGETTO: monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato

Con riferimento alla tematica delle ferie non fruita da parte del personale docente con contratto a tempo determinato, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ufficio VII Contenzioso – ha segnalato la sussistenza di un sempre maggiore contenzioso, in specie a seguito di alcune pronunce della Suprema Corte di cassazione, intervenuta sia nel 2022 che, più recentemente, nel 2024.

Come noto, la materia è regolata dall'art. 5 comma 8 della legge n.135 del 2012, che prevede, in linea generale, **l'obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione, senza possibilità di ottenere la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi**; la violazione di tale disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è **fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile**.

Tale norma è stata modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha inserito una disciplina derogatoria in favore del **personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato**, evidenziando che *«il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»*.

Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che i **docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali**.

Invero, la Cassazione, già nel 2022, alla luce degli approdi esegetici della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, aveva evidenziato che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il sol fatto di non aver chiesto le ferie, *“se non dopo*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Unità Operativa "Attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA"

essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva".

In definitiva, secondo la Cassazione, **il docente a tempo determinato**, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, **ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne**, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Dall'applicazione del summenzionato principio esegetico, in combinato disposto con l'art. 38, comma 2, CCNL per il comparto dell'Istruzione e della ricerca 2019-2021, discende che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, nei periodi di sospensione obbligatoria previsti dal calendario regionale, *«le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico».*

Il presente quadro normativo è stato ulteriormente integrato dal diritto europolitano, secondo cui il diritto alla fruizione di ferie retribuite deve essere considerato un diritto sociale dell'Unione europea di primario rilievo, dal quale scaturisce il diritto a ottenere un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, si è ritenuto non conforme al diritto dell'Unione una normativa nazionale che, per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, preveda l'automatica perdita di tali giorni di ferie retribuite e del correlato diritto all'indennità finanziaria, **in difetto di una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.**

In definitiva, la normativa esaminata pone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite, pena la monetizzazione delle stesse, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa in vigore.

Alla luce della disciplina richiamata, vorranno i Dirigenti scolastici in indirizzo invitare - espressamente e in forma scritta - il personale a tempo determinato che presta servizio nelle istituzioni scolastiche di propria competenza, a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, avvisando della perdita, in caso contrario, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

Si resta, in ogni caso, a disposizione per le interlocuzioni di ritenuta opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe SILIPO